



COMUNE DI TENNO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 07.09.2020

Indice

<i>Art. 1- Oggetto del regolamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2- Soggetto attivo.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Presupposto.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 – Soggetti passivi.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – Determinazione della base imponibile</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 – Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 – Piano finanziario.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 – Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 – Riduzioni tariffarie del tributo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 – Altre riduzioni ed esenzioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 – Cumulabilità delle riduzioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 – Tributo giornaliero.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del presupposto.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 - Riscossione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22 – Ravvedimento operoso</i>	<i>14</i>
<i>Art. 23 – Accertamento</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 – Accertamento con adesione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 25 – Sanzioni.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 26 – Rimborsi.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 - Calcolo degli interessi.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28 – Importi minimi</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 – Funzionario responsabile del tributo</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 - Abrogazioni e norme di rinvio</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 – Entrata in vigore</i>	<i>17</i>
<i>Art. 32 – Trattamento di dati personali.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 – Clausola di adeguamento</i>	<i>17</i>

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2- Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella dell'intavolazione della successione, qualora gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica sono stati inferiori ai 20 Kwh.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati: per uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento; per uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

❑ *Utenze domestiche*

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

❑ *Utenze non domestiche*

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2, del presente regolamento;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40
Studi medici	20

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20, che decorre dal 1° giorno del mese successivo, e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 agosto dell'anno successivo.
4. In attuazione dell'art. 1 comma 649, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate le categorie di cui all'allegato 1, tabelle 3b e 4b, del DPR 158/99, con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Cat.	Cod. Tributo	Attività
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione

15	WW0	Attività artigianali di produzione di beni specifici
----	-----	--

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

5. Gli immobili di cui al precedente comma 4 sono soggetti alla tassazione se destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, salvo che il processo non preveda la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.
6. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata ad eventuali riduzioni/esclusioni dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici rientranti.
7. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8 – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 9 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio secondo le indicazioni di ARERA.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 10 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle eventuali deliberazioni di ARERA.
3. Le tariffe del tributo sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi di quanto del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,10
4	2,60
5	3,60
6 o più	3,40

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	KC Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51
2	C00	Campeggi, distributori carburanti	0,80
3	CC0	Stabilimenti balneari	0,51
4	E00	Esposizioni, autosaloni, autorimesse	0,43
5	A00	Alberghi con ristorante	1,15
6	AA0	Alberghi senza ristorante	0,91

7	X00	Case di cura e riposo	0,98
8	Q00	Uffici e agenzie	1,07
9	U00	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,58
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,30
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e parrucchiere	1,04
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	4,96
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	8,25
21	DD0	Discoteche, night club	1,34

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	KD Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2	C00	Campeggi, distributori carburanti	6,55
3	CC0	Stabilimenti balneari	4,16
4	E00	Esposizioni, autosaloni, autorimesse	3,55
5	A00	Alberghi con ristorante	9,50
6	AA0	Alberghi senza ristorante	7,49
7	X00	Case di cura e riposo	8,01
8	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	8,76
9	U00	Banche e istituti di credito	4,78
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e parrucchiere	8,50
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	5,50
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	40,70
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	67,66
21	DD0	Discoteche, night club	11,01

6. L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 20 per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto) deve intendersi limitata alle attività indicate qualora in esse vi si svolga prevalentemente la vendita al dettaglio.
7. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, e sono suddivise nelle categorie di attività n. 5 (Alberghi con ristorante) e n. 6 (Alberghi senza ristorante), previste al precedente comma 5, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

Art. 11 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto secondo quanto previsto da ARERA.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati gli elementi stabiliti da ARERA:
3. Tutti i Gestori sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ente Territorialmente Competente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario secondo quanto previsto da ARERA.

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Esposizioni e Autosaloni e Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.
3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 20 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative. Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà (badanti, ecc.). Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante

all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.

3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo. Allo stesso modo nel caso di anziano, intestatario di tributo relativo ad un immobile tenuto libero e a disposizione, che abbia la residenza in una casa di riposo il numero di componenti sarà pari ad uno.
5. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. Sono escluse da tale applicazione le abitazioni di superficie inferiore o uguale a metri quadri 40 per le quali il numero degli occupanti viene fissato pari a quattro, qualora il nucleo familiare risultante all'anagrafe sia superiore.
6. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti. Alle superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si applica quella prevista per gli alberghi senza ristorante. Di conseguenza la metratura dell'immobile di residenza, per il periodo di utilizzo turistico, viene ridotta.
7. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, nonché per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.), vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3 (desunto dal nucleo familiare medio risultante nel comune arrotondato per eccesso). Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente richiesta di residenza, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma 7 si applicano anche per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

Art. 14 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, nella vicinanza della propria attività/abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale viene attestato che verrà praticato il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza

altresì il Comune o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 15 – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale viene attestato che verrà praticato il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo. Per il calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. Per le segherie e le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta a tributo il 40 % della superficie utilizzata, previa dichiarazione iniziale e successiva attestazione dell'effettivo riutilizzo dello scarto, quest'ultima da presentare annualmente entro il 30 agosto dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi precedenti né con quella prevista dall'articolo 7, comma 2.

Art. 16 – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 15%;
 - b) ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, nella misura del 66,67% (2/3). Per i cittadini iscritti all'AIRE che non rientrano in quanto previsto nel precedente capoverso, la riduzione è pari al 15%;
 - c) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune, nella misura del 25 %. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni (libere e non occupate stabilmente), appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza;
 - d) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60 %.Le riduzioni del presente comma hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 20.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al

mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 17 – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997, nella misura del 100 %;
 - b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinata, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100 % del tributo giornaliero;
 - c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30 %;
 - d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30 %. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - e) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura del 30 %;
 - f) nei nuclei familiari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalideria riconosciuta pari al 100 %, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nella misura del 30 %;
 - g) Forze armate, Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, nella misura del 10%.
2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.
3. Le riduzioni previste di cui al comma 1 lettere c), d), e) e g) hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 20, quella prevista dalla lettera f) ha valore dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
4. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.

Art. 18 – Cumulabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli 14, 15 comma 1, 16 e 17 comma 1, lettere c), d), e), f) e g), comma 2, sono cumulabili ma non possono comunque superare l'80 %.

Art. 19 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere

il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Art. 20 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del presupposto

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
2. Le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare di persone residenti fatto salvo per quanto previsto al secondo periodo di cui al precedente art. 13, comma 4 (anziani ricoverati in una casa di riposo) nel caso l'istituto sia situato in Comune diverso da quello di residenza.
6. Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
7. la dichiarazione deve contenere anche i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 21 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate. Nel caso di mancato versamento alle scadenze prefissate la richiesta di versamento sarà notificata a mezzo posta raccomandata o messo notificatore con il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento per effettuare il versamento con l'addebito delle spese di notifica sostenute.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate scadenti il 15 settembre dell'anno di competenza del tributo e il 15 marzo dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale potrà stabilire scadenze diverse.
5. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento. in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per l'anno 2019 la scadenza del saldo prevista per il 31/03/2020 è prorogata al 01/09/2020.
6. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto

dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

7. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
8. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Art. 22 – Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'[articolo 3, comma 133, lettera l\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 23 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuato, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 21 del presente regolamento. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 24 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997 ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5ter del medesimo decreto. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 25 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 26 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Se la documentazione presentata è insufficiente il Comune può richiederne l'integrazione dando un tempo limite, superato il quale, il termine di cui al comma precedente si intende sospeso e riprenderà non appena l'ulteriore documentazione sarà resa disponibile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui la tassa sia erroneamente stata versata al Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte dell'emissione da parte di quest'ultimo di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi, ovvero, se divenuti definitivi, per i quali sia stato attivato regolare procedimento per la riscossione coattiva.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo della tassa per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato con quanto dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione avviene su domanda del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e l'anno tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 27 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
2. La misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all'art. 21, comma 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è

stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti.

Art. 28 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 29 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in Concessione del servizio a terzi, secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 30 - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga, per la sola parte inerente la componente TARI, il precedente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 20.02.2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 16 del 20/05/2014.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle deliberazioni di ARERA, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché in altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti e l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 32 – Trattamento di dati personali

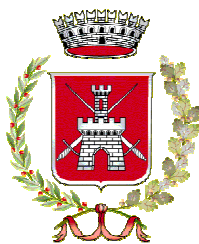
1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 33 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ORIGINALE



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 19 del Consiglio comunale

OGGETTO: **TASSA RIFIUTI: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20:30** presso il Teatro "Don Bosco" di Tenno, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco	Presente
BAGOZZI ILARIA	Consigliere	Presente
BENINI GABRIELLA	Consigliere	Presente
BERTI DANIELA	Consigliere	Presente
BONORA STEFANO	Consigliere	Presente
CAZZOLLI VIVIANA	Consigliere	Presente
COBBE ANDREA	Consigliere	Assente
FRIZZI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
GAIATTO GERARDO	Consigliere	Presente
MAROCCHI UGO	Consigliere	Presente
PASINI EVELINA	Consigliere	Presente
STANGA NICOLA	Consigliere	Presente
TAROLLI ANDREA	Consigliere	Presente
TOGNONI GIANCARLA	Consigliere	Presente
ZUMIANI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Marilena Boschetti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Giuliano Marocchi**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue.

L'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, dispone testualmente che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

L'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, prevede che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC.

Il Comune di Tenno ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2014, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 del 20/05/2014.

La IUC, fin dalla sua origine, risulta composta dall'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, ha istituito, per i Comuni della Provincia di Trento l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) con la quale si è disposto, all'art. 12 l'abrogazione nella nostra Provincia della IUC per quanto riguarda la componente TASI ed IMU facendo quindi rimanere in vigore solo la parte riguardante la TARI.

Alla luce di tale disposizione normativa pare opportuno trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)" anche per dar modo ai cittadini di disporre di uno strumento regolamentare di più facile consultazione per quanto attiene la disciplina regolamentare dei rifiuti.

Recentemente sono intervenute numerose disposizioni in materia di Tassa sui rifiuti, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA, disposizioni che rendono necessario procedere ad una rivisitazione delle norme regolamentari comunali al fine di rendere coerente e organica l'intera disciplina regolamentare del tributo a tali nuove disposizioni.

Va inoltre tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto causata dall'epidemia da COVID-19 e delle disposizioni che sono state emanate al riguardo, sia da parte dello Stato che della Provincia Autonoma di Trento, anche in relazione alla facoltà concessa agli Enti locali di intervenire in materia di entrate tributarie e tariffarie per l'anno 2020. Ciò implica l'opportunità di inserire anche a livello regolamentare della tassa sui rifiuti, delle specifiche disposizioni collegate proprio con l'emergenza sanitaria in atto o comunque con altre situazioni analoghe o di calamità pubblica che possano insorgere in futuro.

L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Al riguardo l'art. 138 del D.L. n. 34/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre 2020.

Inoltre l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993 prevede la possibilità, per i Comuni trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che indicano sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

In relazione a tale norma provinciale, come detto, sono state emanate, da parte di ARERA, disposizioni specifiche in materia di tassa sui rifiuti, anche successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione del Comune per l'anno 2020, avvenuta con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 4 del 20/01/2020. E' il caso della deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, della deliberazione n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutele degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, nonché della determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e, per ultimo, della n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza sanitaria.

Da tale quadro normativo emerge come risulti possibile procedere alla modifica del regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti con effetto retroattivo dal 1/1/2020.

Viene quindi proposto all'approvazione di questo Consiglio comunale un nuovo e specifico regolamento inerente la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 33 articoli in sostituzione delle disposizioni regolamentari, sempre attinenti tale tributo, che attualmente sono incluse nel Regolamento comunale sulla IUC.

Rilevato che le principali modifiche e novità apportate alla disciplina, con il nuovo regolamento proposto, oltre al rimando ad ARERA per quanto di competenza di quest'ultima Autorità, sono le seguenti:

- art. 7, co. 2: nella tabella delle attività è stata inserita la categoria "Studi medici" con un abbattimento delle superfici produttive di rifiuti speciali standardizzato in un 20%;
- art. 7, co. 4, 5 e 6: inserimento della previsione necessaria per l'individuazione delle categorie con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e relativi magazzini derivanti da processi di produzione;
- art. 15, co. 1: inserimento obbligatorio della riduzione per compostaggio per le attività agricole e vivaistiche;
- art. 16, co 1: è stata riscritta la lettera b), primo capoverso in quanto obbligatoria ai sensi di legge;
- art. 17, co. 2: è stata inserita la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie da parte del Consiglio comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe TARI legate all'insorgere di calamità pubbliche o situazioni di emergenza sanitaria;
- art. 21, co. 5: è stato previsto, quale disposizione transitoria, lo spostamento dei termini per la scadenza delle rate di versamento del tributo per l'anni 2019 a seguito della pandemia COVID-19;
- art. 22: è stato previsto il ravvedimento operoso anche per i parziali o frazionati versamenti;
- art. 27: per quanto concerne il calcolo degli interessi viene previsto l'aumento di 2 punti rispetto all'interesse legale (tasso legale di interesse che attualmente è prossimo allo zero).

Preso atto che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.*

Visti:

- la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);
- l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000;
- l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Visto il testo del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 33 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B).

Visto il parere dell'organo di revisione comunale acquisito in data 31.08.2020 prot. n. 3699, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 682 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014), dall'art. 21 bis della LP 36/1993, dall'art. 49, comma 3, lett. a) del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n.2 del 03/05/2018.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione.

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, astenuti 0, contrari 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), formato da n. 33 articoli, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020;
3. di inserire, ai fini della pubblicazione, il testo del regolamento entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato in sede di conversione dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
4. di dare atto che il presente regolamento sostituisce e quindi abroga, per la sola parte inerente la componente TARI, il precedente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 20/02/2014 successivamente modificato con delibera consiliare n. 16 del 20/05/2014;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 57, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuliano Marocchi

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo telematico all'indirizzo:
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal **10.09.2020** al **20.09.2020**.

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

ESECUTIVITA'

- ☐ Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott.ssa Marilena Boschetti
